



UNIVERSITÀ
di CAMERINO

OGGETTO: Regolamento per lo svolgimento delle attività didattiche degli studenti e studentesse oggettivamente impossibilitati/impossibilitate a svolgere in presenza alcune attività formative e/o verifiche di profitto - EMANAZIONE

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 179 del 18 settembre 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 236 del 10 ottobre 2015 ed entrato in vigore il 9 novembre 2015.

VISTO il regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 50 del 20 gennaio 2014 e successive modificazioni.

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – artt. 6(1)(e), 9(2)(g); D.Lgs. 196/2003 art. 2-sexies, c. 2, lett. b)

VISTO il D.M. n. 1835 del 6 dicembre 2024 – nulla osta per attivazione temporanea DAD in situazioni emergenziali

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/10/2025 con cui l'organo rilascia il parere positivo.

VISTA la delibera del Senato Accademico del 29/10/2025 con cui l'organo ha approvato il Regolamento per lo svolgimento delle attività didattiche degli studenti e studentesse oggettivamente impossibilitati/impossibilitate a svolgere in presenza alcune attività formative e/o verifiche di profitto.

CONSIDERATO che la finalità del regolamento è quello di disciplinare i limiti e le modalità di svolgimento delle attività formative in modalità sincrona on-line e delle prove di verifica del profitto a distanza o nel proprio domicilio per gli studenti e le studentesse oggettivamente impossibilitati o impossibilitate a frequentare le lezioni frontali e a sostenere in presenza alcune prove di esame, ivi compresa la prova finale. Le disposizioni sono finalizzate a garantire la piena e corretta tutela del diritto allo studio degli aventi diritto.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA



Art. 1

È emanato il Regolamento per lo svolgimento delle attività didattiche degli studenti e studentesse oggettivamente impossibilitati/impossibilitate a svolgere in presenza alcune attività formative e/o verifiche di profitto

Art .2

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione ed abroga il Regolamento emanato con Decreto Rettorale prot. N. 2361 del 9 febbraio 2018. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

In allegato si riporta il testo del Regolamento come parte integrante del presente decreto.

Il Rettore

Prof. Graziano Leoni



Regolamento per lo svolgimento delle attività didattiche degli studenti e studentesse oggettivamente impossibilitati/impossibilitate a svolgere in presenza alcune attività formative e/o verifiche di profitto

Approvato dal Senato Accademico il 29 ottobre 2025

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i limiti e le modalità di svolgimento delle attività formative in modalità sincrona on-line e delle prove di verifica del profitto a distanza o nel proprio domicilio per gli studenti e le studentesse oggettivamente impossibilitati o impossibilitate a frequentare le lezioni frontali e a sostenere in presenza alcune prove di esame, ivi compresa la prova finale. Le disposizioni sono finalizzate a garantire la piena e corretta tutela del diritto allo studio degli aventi diritto.

Art. 2 - Destinatari

L'erogazione delle lezioni frontali e di quelle di verifica del profitto in modalità *a distanza*, nei limiti definiti dal presente regolamento, è riservata agli studenti universitari regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico di qualunque ordinamento dell'Università di Camerino, residenti o domiciliati nel territorio italiano, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) studenti e studentesse con riconoscimento di grave disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in possesso di certificazione di invalidità civile con percentuale pari o superiore al 75%;
- b) studentesse in stato di gravidanza, dall'ottavo mese o in caso di gravidanza a rischio, attestata da idonea certificazione medica;
- c) studenti e studentesse in stato di detenzione presso istituti penitenziari italiani, in possesso dei requisiti di immatricolazione o già iscritti a corsi universitari presso UNICAM, qualora lo stato detentivo renda impossibile la frequenza delle lezioni frontali e la partecipazione in presenza alle prove di esame.

Art. 3 - Modalità ammissibili

- 1. Gli studenti e le studentesse aventi diritto ai sensi dell'art. 2 possono usufruire della didattica e di alcune prove di verifica a distanza mediante le seguenti modalità:
 - a. lezioni in modalità sincrona on-line;
 - b. esame orale svolto presso la dimora abituale dello studente, alla presenza della commissione d'esame;
 - c. esame orale svolto in videocollegamento, alla presenza di un Garante nella sede

individuata e concordata per la prova;

d. esame scritto svolto alla presenza di un Garante nella sede individuata e concordata per la prova.

2. Le istanze di cui alla lettera a) vengono esaminate dagli uffici competenti che, in caso di esito positivo, comunicano l'accoglimento dell'istanza al richiedente e al Collegio del corso di studi interessato. Nella comunicazione devono essere indicate le misure da adottare per garantire la privacy della persona interessata.
3. La scelta tra le modalità di verifica di cui alle lettere b), c) e d) è deliberata dal Collegio (del corso di studi interessato. Per gli studenti e le studentesse detenuti, la modalità deve essere concordata con l'Istituto penitenziario o secondo quanto previsto dagli eventuali protocolli d'intesa o convenzioni.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3 il Collegio-deve indicare:
 - a. la modalità prescelta per lo svolgimento della prova;
 - b. la sede presso la quale si terrà la prova di verifica;
 - c. il nominativo del Garante designato, ove previsto;
 - d. le misure adottate per garantire la privacy dello studente e la trasparenza della prova, da comunicare tempestivamente all'Istituto penitenziario in caso di studenti detenuti.
5. Il Collegio del corso di studio, con il provvedimento ai precedenti commi 3 e 4, può evidenziare eventuali incompatibilità tra la modalità a distanza e l'attività formativa oggetto dell'istanza, fornendone adeguata e dettagliata motivazione.

Art. 4 - Istanza di accesso al servizio

1. Gli studenti e le studentesse che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, possono presentare apposita richiesta di accesso a uno o più servizi previsti dal presente regolamento, secondo le modalità indicate dal successivo articolo 5. Nella richiesta devono essere fornite le proprie generalità e l'attività formativa per la quale si richiede lo svolgimento delle lezioni in modalità on-line sincrona o la verifica di profitto, oppure lo svolgimento della prova finale del corso, in modalità a distanza. La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) caso di grave disabilità:

- i. autocertificazione di residenza e di domicilio (solo se quest'ultimo è diverso dalla residenza);
- ii. certificazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi della L. 104/1992, art. 3, comma 3, attestante la condizione di disabilità in situazione di gravità;
- iii. certificazione di invalidità civile in corso di validità con percentuale pari o superiore al 75%;

Inoltre, solo nel caso delle verifiche di profitto:

- iv. certificazione medica specialistica del Servizio Sanitario Nazionale, redatta non oltre i quarantacinque giorni precedenti la data della domanda, attestante le condizioni di infermità che rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione o che comportano un grave rischio per la salute, anche con l'ausilio di trasporto sanitario, ovvero attestante la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. I certificati devono essere rilasciati da medici

specialistici, se trattasi di impedimento attinente allo stato di salute o disabilità, in formato digitale (PDF), a nulla valendo la documentazione sanitaria rilasciata in carta semplice o in formato diverso da quello richiesto e rilasciata da un medico di medicina generale.

b) caso di gravidanza:

- i. autocertificazione di residenza e di domicilio (solo se quest'ultimo è diverso dalla residenza);
- ii. certificato medico specialistico che attesti lo stato di gravidanza della studentessa e attesti che la gestazione ha raggiunto l'ottavo mese o è a rischio.

c) caso di detenzione in istituto penitenziario:

- i. apposito certificato emesso dall'istituto penitenziario che attesti lo stato di carcerazione dello studente o della studentessa con impossibilità a recarsi all'esterno per il sostenimento degli esami universitari.

d) temporanee situazioni emergenziali che consentono l'erogazione della didattica a distanza nonché l'eventuale svolgimento a distanza delle prove d'esame, compreso l'esame finale: in tal caso il provvedimento d'Ateneo che dispone l'attivazione temporanea della modalità a distanza della didattica e/o delle prove d'esame è sottoposto al preventivo nulla osta ministeriale, anche ai sensi di quanto previsto dal DM n.1835 del 6 dicembre 2024.

Art. 5 - Modalità di richiesta del servizio

1. La richiesta di accesso ai servizi descritti nel presente regolamento deve essere presentata secondo le procedure, i modelli e le tempistiche indicate dalle strutture competenti dell'Ateneo, con le seguenti modalità:

- a. Didattica on-line sincrona: la richiesta viene acquisita tramite la procedura di immatricolazione o rinnovo iscrizione. Gli uffici competenti, a seconda della tipologia di istanza, valutano la validità della documentazione presentata. Possono essere prese in esame anche richieste fatte pervenire in momenti successivi alla fase di immatricolazione o rinnovo iscrizione, che devono essere indirizzate agli uffici competenti, a seconda della tipologia di istanza.
- b. Esami/verifiche di profitto in caso di gravidanza a rischio: la richiesta di svolgimento delle prove d'esame a distanza deve essere presentata, con le modalità stabilite e rese note dagli uffici competenti.
- c. Esami/verifiche di profitto in caso di grave disabilità: la richiesta di svolgimento delle prove d'esame a distanza deve essere presentata, con le modalità stabilite e rese note dagli uffici competenti:
 - i. entro il 1° settembre di ogni anno, per gli esami da sostenere nel periodo compreso tra novembre dello stesso anno e aprile dell'anno successivo;
 - ii. entro il 10 gennaio di ogni anno, per gli esami da sostenere nel periodo compreso tra maggio e ottobre dello stesso anno.
- d. Prova finale del corso di studi: la richiesta di svolgimento della prova finale a

distanza deve essere presentata contestualmente all'istanza di accesso alla prova finale, secondo le tempistiche e le modalità stabilite e rese note dagli uffici competenti.

2. L'istanza relativa ai punti di cui al precedente comma, deve contenere:
 - a) le motivazioni per cui si richiede lo svolgimento delle lezioni in modalità on-line sincrona;
 - b) per le prove di esame: l'indicazione della disciplina, della sessione d'esame e le motivazioni della richiesta di svolgimento a distanza;
 - c) per la prova finale: l'indicazione della sessione di laurea e le motivazioni della richiesta di svolgimento a distanza.
 - d) la documentazione che attesta le condizioni previste dall'art. 2 del presente Regolamento (se non già rese disponibili all'Ateneo tramite altre procedure);
 - e) copia di un documento di identità in corso di validità, datata e firmata.
3. Lo studente o la studentessa che abbia presentato una o più richieste di cui al comma 1, riceverà una risposta ufficiale da parte degli uffici competenti entro massimo 30 giorni dalla data di inoltro. Con la risposta viene comunicato l'esito dell'istanza e, nel caso di esito positivo, le modalità di erogazione del servizio richiesto.
4. Lo studente o la studentessa che, dopo l'accettazione della richiesta di svolgimento di una prova d'esame o della prova finale a distanza, intenda rinunciarvi, deve darne tempestiva e motivata comunicazione utilizzando la stessa modalità di trasmissione e lo stesso destinatario utilizzato per la richiesta di accesso ai servizi.

Art. 6 - Aspetti logistici (luoghi, orari e tecnologie) per le prove di verifica a distanza

Le prove di verifica con modalità a distanza possono essere svolte in corrispondenza di appelli già previsti nel calendario definito dal docente o in date appositamente concordate con lo studente richiedente, inserite in forma riservata dal docente, nella procedura informatica di supporto. La data, che in ogni caso non potrà essere fissata in giorni festivi o prefestivi o in corrispondenza di vacanze accademiche, dovrà essere comunicata tempestivamente agli uffici competenti delle Segreterie Studenti. La verifica potrà essere svolta nella fascia oraria compresa tra le ore 8,30 e le ore 17,30.

Art. 7 - Il Garante

1. Il Garante previsto all'art.3 del presente regolamento nel caso di prova di esame/verifica (in itinere o finale), è colui che durante lo svolgimento della verifica del profitto in modalità a distanza si occupa di:
 - a) predisporre la postazione tecnologica necessaria allo svolgimento della prova e verificarne la funzionalità;
 - b) verificare l'identità dello studente;
 - c) verificare la congruità dell'esame rispetto alle modalità indicate dalla Scuola;
 - d) essere presente per tutta la durata dell'esame;
 - e) nel caso di esame scritto, ricevere all'inizio della prova il testo da sottoporre allo studente e consegnare l'elaborato originale alla commissione d'esame per la successiva correzione;
 - f) predisporre un verbale che dovrà essere controfirmato dallo studente.

2. Il Garante è di norma un dipendente dell'Ateneo, docente o non docente, incaricato con provvedimento del Direttore della Scuola di Ateneo presso la quale è attivato il Corso di Studi a cui lo studente è iscritto. Eccezionalmente la funzione di Garante può essere attribuita a persona esterna all'Università, con atto motivato della Scuola, sentito l'Istituto penitenziario se trattasi di studente/studentessa detenuto.
3. Il ruolo di Garante non può mai essere affidato a un soggetto legato allo studente con parentela familiare o affine o comunque a soggetti che si trovino in conflitto di interessi così come indicato dal Codice etico e di comportamento di Ateneo.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività previste dal presente regolamento è effettuata da UNICAM nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
2. La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico affidato all'Università quale sede di istruzione superiore e ricerca, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, dell'art. 6 della legge n.168/1989 e dello Statuto vigente dell'Università degli Studi di Camerino.
3. Considerata la natura dei dati oggetto di trattamento, lo stesso trova anche fondamento nell'art. 9, paragrafo 2, lettera g) del GDPR, nell'art. 10 del GDPR e nell'art. 2-sexies, comma 2, lettera bb) e 2-octies del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., in quanto necessario per motivi di interesse pubblico rilevante.
4. Nel caso di esami scritti svolti a distanza, l'esame o parti di esso potranno essere registrate esclusivamente ai fini della verifica del corretto svolgimento della prova e della prevenzione di possibili irregolarità o frodi.
5. Le eventuali registrazioni saranno conservate per il tempo strettamente necessario alla verifica della regolarità della prova e comunque non oltre il termine di verbalizzazione definitiva dell'esame, salvo che si renda necessario un ulteriore periodo di conservazione per la tutela dei diritti in caso di contestazioni o contenziosi, fino alla loro definizione.
6. È fatto divieto a chiunque di diffondere o comunicare a terzi, con qualsiasi mezzo, i dati oggetto del trattamento comprese le registrazioni effettuate.
7. La pubblicità delle prove orali è garantita, anche mediante l'eventuale partecipazione a distanza di uditori autorizzati, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, assicurando in ogni caso il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, in particolare dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati personali.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione/pubblicazione ed abroga il Regolamento emanato con Decreto Rettorale prot. N. 2361 del 9 febbraio 2018. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Eventuali modifiche e integrazioni saranno approvate con le medesime modalità previste per l'adozione del presente Regolamento.